SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 giugno 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. **12:**

Comune di Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 22 maggio 1995.

F.lli Navarra, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1995.

Santa Cristina, società per azioni, in Numana (Ancona): Obbligazioni sorteggiate il 5 giugno 1995.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 maggio 1995.

Soppressione delle sezioni doganali «Stazione centrale F.S.», dipendente dalla dogana di Milano, e «Ferrovia», dipendente dalla dogana del Brennero.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349 ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Ravvisata la necessità di sopprimere le sezioni doganali «Stazione centrale F.S.», dipendente dalla dogana di Milano, e «Ferrovia», dipendente dalla dogana del Brennero.

Decreta:

Articolo unico

Le sezioni doganali «Stazione centrale F.S.», dipendente dalla dogana di Milano, e «Ferrovia», dipendente dalla dogana del Brennero sono soppresse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A3495

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 giugno 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cantina sociale V.O.C.A.», in Grottaglie, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 25 gennaio 1995 con la quale il tribunale di Taranto ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cantina sociale V.O.C.A. (vini, olii, vegetali e conserve alimentari) S.r.l.» con sede in Grottaglie (Taranto);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cantina sociale V.O.C.A. (vini, olii, vegetali e conserve alimentari) S.r.l.» con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito notaio avv. Ferdinando Accolla in data 22 dicembre 1972, rep. numero 263835, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Giuseppe Mauro Quaranta nato a Taranto il 15 aprile 1959 ed ivi residente in via Medaglie d'Oro, 21, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1995

Il Ministro: TREU

95A3496

DECRETO 6 giugno 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo «Primavera 85 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pomezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 8 febbraio 1995 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa di consumo «Primavera 85 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pomezia (Roma).

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «Primavera 85 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito notaio Augusto Bellagamba in data 20 giugno 1985, rep. n. 9720, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Luigi Bernardinetti, nato a Roma il 10 luglio 1939, ivi residente in via A. Poliziano n. 24, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1995

Il Ministro: TREU

95A3497

DECRETO 6 giugno 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Cinecittà 76 a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 15 dicembre 1994 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Cinecittà 76 a r.l.», con sede in Roma, in liquidazione;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Cinecittà 76 a r.l.», con sede in Roma, in liquidazione, costituita per rogito notaio avv. Otello Massimi in data 1° ottobre 1976, rep. n. 5881, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Salvatore Limata nato a Roma il 30 settembre 1942 ed ivi residente con studio in via Emilia n. 88, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1995

Il Ministro: TREU

95A3498

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 giugno 1995.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 1986 (decennali) e 1° luglio 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1995 e scadenza nel mese di luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 623735/114 del 24 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° luglio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 4.200 miliardi;

n. 427533/138 del 25 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° luglio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 3.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1995 e scadenza nel mese di luglio 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di luglio 1995, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di luglio 1996, è determinato nella misura:

del 10,40% per i CCT decennali 1° luglio 1986 emessi per lire 4.200 miliardi, cedola n. 10;

dell'11,20% per i CCT decennali 1° luglio 1987 emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 9.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di lire 772.800.000.000, così ripartite:

L. 436.800.000.000 per i CCT decennali 1° luglio 1986;

L. 336.000.000.000 per i CCT decennali 1° luglio 1987,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, corrispondente al cap. 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A3565

DECRETO 8 giugno 1995.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1991 (quinquennali), 1° luglio 1991 (settennali), 1° gennaio 1992 (settennali), 1° gennaio 1993 (settennali), 1° gennaio 1994 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1995 e scadenza nel mese di gennaio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 193545/229 del 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 5.500 miliardi;

n. 348865/242 del 20 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° luglio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 349617/252 del 18 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 826294/270 del 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1993, sottoscritti per l'importo di lire 8.500 miliardi;

n. 101671/289 del 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1994, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1994, sottoscritti per l'importo di lire 12.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1995 e scadenza nel mese di gennaio 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento nel mese di luglio 1995, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di gennaio 1996, è determinato nella misura:

del 5,95% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1991 emessi per lire 5.500 miliardi, cedola n. 10;

del 5,95% per i CCT settennali 1° luglio 1991 emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 9;

del 5,95% per i CCT settennali 1° gennaio 1992 emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 8;

del 5,95% per i CCT settennali 1° gennaio 1993 emessi per lire 8.500 miliardi, cedola n. 6;

del 5,75% per i CCT settennali 1° gennaio 1994 emessi per lire 12.000 miliardi, cedola n. 4;

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.564.141.250.000, così ripartite:

L. 327.236.250.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1991;

L. 475.980.000.000 per i CCT settennali 1° luglio 1991;

L. 565.226.250.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1992;

L. 505.728.750.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1993;

L. 689.970.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1994,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, corrispondente al cap. 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A3566

DECRETO 13 giugno 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° giugno 1995, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 1995, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° giugno 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 giugno 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 52.007 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° giugno 1995, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 29 maggio 1995, citato nelle premesse.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 29 maggio 1995, recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 29 maggio 1995, entro le ore 13 del giorno 15 giugno 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della quarta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 giugno 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale in data 29 maggio 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 10 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 giugno 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per diciotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 19 giugno 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto, valutati in lire 82.500.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1995

Il Ministro: DINI

95A3500

DECRETO 13 giugno 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata triennale, con godimento 15 aprile 1995, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro

del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo - cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 24 aprile, 11 e 29 maggio 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 aprile 1995/1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 giugno 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 52.007 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%-15 aprile 1995/1998, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 24 aprile 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno.

In base all'art. 4 punto 2 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della ottava tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 24 aprile 1995, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 20 giugno 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 24 aprile 1995, entro le ore 13 del giorno 16 giugno 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di

aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della ottava tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 giugno 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della settima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 24 aprile 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni nè superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 20 giugno 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per 65 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 20 giugno 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 78.750.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1995

Il Ministro: DINI

95A3501

DECRETO 13 giugno 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° aprile 1995, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente

risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 24 aprile, 11 e 29 maggio 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995/2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 giugno 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 52.007 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995/2000, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 24 aprile 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno.

In base all'art. 4 punto 2 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della ottava tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 24 aprile 1995, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 20 giugno 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 24 aprile 1995, entro le ore 13 del giorno 16 giugno 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della ottava tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 giugno 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della settima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 24 aprile 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 20 giugno 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per 79 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 20 giugno 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 52.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1995

Il Ministro: DINI

95A3502

DECRETO 13 giugno 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata decennale, con godimento 1° aprile 1995, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 24 aprile, 11 e 29 maggio 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995/2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 giugno 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 52.007 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995/2005, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 24 aprile 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno.

In base all'art. 4 punto 2 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della ottava tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 24 aprile 1995, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 19 giugno 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 24 aprile 1995, entro le ore 13 del giorno 15 giugno 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della ottava tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 giugno 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della settima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 24 aprile 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 giugno 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per 78 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 19 giugno 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate, quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 52.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1995

Il Ministro: DINI

95A3503

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 maggio 1995.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Sabina».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della legge anzidetta;

Vista la domanda presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Sabina»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini e la proposta del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva «Sabina» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1994;

Viste le istanze e le controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, sopracitata prevede che il riconoscimento della denominazione di origine controllata e l'approvazione del disciplinare di produzione vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, che ha istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed in particolare l'art. 6, comma 2, lettera *a)*, dove vengono demandate al predetto Ministero le funzioni di tutela delle indicazioni geografiche e protezione delle denominazioni di origine;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Sabina» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata all'olio extravergine di oliva che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore a partire dalla campagna olearia 1995-96.

Art. 2.

1. I produttori che intendono porre in commercio il prodotto con la denominazione di origine controllata «Sabina» sono tenuti a presentare agli organi tecnici della regione Lazio competente per territorio domanda di iscrizione dei propri oliveti all'apposito albo pubblico istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Rieti e Roma ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, e del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, capo II.

Art. 3.

1. Le produzioni di olio di oliva designate con la denominazione di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovano già confezionate o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti devono essere denunciate dagli interessati agli uffici dell'Ispettorato centrale repressione frodi competenti per territorio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I quantitativi dei prodotti di cui al punto 1 devono essere avviati al consumo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Roma, 29 maggio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

ALLEGATO

Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva «Sabina» a denominazione di origine controllata

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Sabina» è riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine controllata «Sabina» deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Carboncella, Leccino, Raja, Pendolino, Frantoio, Moraiolo, Olivastrone, Salviana, Olivago e Rosciola per almeno il 75%.

2. Possono, altresì, concorrere le olive di altre varietà presenti negli oliveti fino ad un massimo del 25%.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine controllata «Sabina» devono essere prodotte nel territorio della Sabina idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.

Tale zona comprende:

in provincia di Rieti tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni.

Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Collevecchio, Configni, Cottanello, Fara Sabina, Forano, Frasso Sabino, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Montopoli in Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio S. Lorenzo, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella, Torri in Sabina, Vacone;

in provincia di Roma tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Guidonia, Marcellina, Mentana, Montecelio, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Sant'Angelo Romano, San Polo dei Cavalieri.

La zona di produzione della denominazione di origine controllata «Sabina» è così delimitata in cartografia 1:25.000:

da una linea, che partendo dal punto più a nord di confluenza dei confini dei comuni di Cottanello e Configni con il comune di Stroncone, segue, in direzione est, il confine settentrionale del comune di Cottanello sino ad incontrare il punto di confine con il comune di Greccio; da qui la linea segue, in direzione sud, il confine orientale del comune di Cottanello sino ad incontrare il punto di confine con il comune di Montasola; da questo punto la linea segue, in direzione sud, il confine orientale dei comuni di Montasola, Casperia e Roccantica sino al punto più a nord del confine orientale del comune di Salisano; la linea segue, sempre in direzione sud, il confine di Salisano con il comune di Monte San Giovanni fino al punto di incontro con il punto più a ovest del confine settentrionale del comune di Mompeo; la linea prosegue, quindi, in direzione est, lungo il confine settentrionale del comune di Mompeo, prosegue poi, in direzione nord-est, lungo il confine settentrionale dei comuni di Montenero Sabino e Torricella in Sabina sino al punto di incontro tra il comune di Torricella Sabina e il confine occidentale del comune di Belmonte; la linea prosegue poi, in direzione sud, lungo il confine orientale dei comuni di Torricella in Sabina, Poggio Moiano e Scandriglia sino al punto di incontro dei confini tra i comuni di Scandriglia e Licenza; da qui la linea prosegue, in direzione ovest, lungo il confine meridionale del comune di Scandriglia sino ad incontrare il punto di incontro dei confini dei comuni di Scandriglia, Licenza e Monteflavio; da qui prosegue in direzione sud-est, lungo il confine meridionale di Monteflavio sino ad incontrare il punto più a nord del confine orientale del comune di Palombara Sabina; la linea segue, quindi, in direzione sud-ovest, il confine sud-est del comune di Palombara Sabina sino ad incontrare il punto geografico di quota 475 s.l.m. da cui giunge, in direzione sud-est, attraverso il territorio del comune di San Polo dei Cavalieri, in linea sulla stessa quota, ad incontrare il punto più a nord del confine orientale del comune di Marcellina in località Caprareccia del comune di S. Polo dei Cavalieri; la linea prosegue, in direzione sud-ovest, lungo il confine del comune di Marcellina e il comune di Tivoli, sino ad incontrare, proseguendo verso ovest, il confine orientale del comune di Guidonia Montecelio; segue il confine orientale del comune di Guidonia Montecelio, di seguito il confine meridionale dello stesso comune ed infine il confine occidentale dello stesso comune sino ad incontrare il confine sud-occidentale del comune di Mentana; segue il confine occidentale del comune di Mentana sino ad incontrare il confine occidentale del comune di Monterotondo in direzione nord sino ad incontrare il confine sud-occidentale del comune di Montelibretti; prosegue lungo il confine occidentale del comune di Montelibretti sino ad incontrare il punto di confluenza tra il limite sud del confine occidentale del comune di Montopoli Sabina e i confini dei comuni di Montelibretti e Fiano Romano; la linea prosegue, quindi, sempre in direzione nord, lungo il confine occidentale del comune di Montopoli Sabina fino ad incontrare il limite sud del confine occidentale del comune di Poggio Mirteto; da qui la linea prosegue, in direzione nord-ovest, lungo i confini occidentali dei comuni di Forano, Stimigliano, Collevecchio fino all'estremo limite nord-ovest del comune di Magliano Sabina; prosegue, quindi, in direzione est, lungo il confine settentrionale del comune di Magliano Sabina sino a raggiungere il limite estremo nord-est del comune di Magliano Sabina; da qui la linea prosegue in direzione sud, lungo il confine orientale di Magliano Sabina sino a raggiungere il punto di confine con il comune di Montebuono; la linea prosegue, quindi, lungo il confine settentrionale dei comuni di Montebuono, Torri in Sabina e Vacone sino a raggiungere il punto di confine con il comune di Configni; la linea prosegue, in direzione nord, lungo il confine occidentale del comune di Configni fino all'estremo limite nord-ovest di tale comune; la linea prosegue, quindi, in direzione est, sino all'estremo limite nord-est di tale comune; la linea prosegue, infine, in direzione sud sino a raggiungere il punto di incontro più a nord tra i confini dei comuni di Configni e Cottanello, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni, di origine calcarea, sono sciolti, permeabili, asciutti ma non aridi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, per i nuovi impianti sono consentite altre forme di allevamento, purché specificamente autorizzate dagli organi tecnici della regione Lazio.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di olive/Ha non può superare i Kg 6.300 negli oliveti specializzati.

Per la coltura consociata o promiscua gli organi tecnici della regione Lazio accertano la produzione massima di olive/Ha in rapporto alla effettiva superficie olivetata.

La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura nel periodo annualmente stabilito dalla regione Lazio sentito il consorzio di tutela.

La denuncia delle olive deve essere effettuata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale n. 573 del 4 novembre 1993 relativo alle norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, entro il termine massimo previsto per la raccolta in unica soluzione.

La regione Lazio, in applicazione del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, sopracitato, può stabilire limiti massimi di produzione inferiori a quelli fissati nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3.

La resa massima di olive in olio non può superare il 25%.

Le olive devono assicurare una acidità complessiva naturale massima di 0,7 grammi di acido oleico per 100 grammi di olio.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; ogni altro trattamento è vietato.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata «Sabina» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo oro con sfumature sul verde per gli oli freschissimi;

odore: di fruttato;

sapore: fruttato, vellutato, uniforme, aromatico, dolce, amaro per gli oli freschissimi;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,7 per 100 grammi di olio.

Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a maggiormente caratterizzare l'identità della denominazione.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3.

È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata.

L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

Il nome della denominazione di origine controllata «Sabina» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata «Sabina» ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro o in lamina metallica inossidabile di capacità non superiore a litri 5.

È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

95A3494

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 aprile 1995.

Direttive per la concessione di agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415/1992, che demanda al Consiglio dei Ministri le determinazioni degli indirizzi per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei criteri indicati alle lettere *a), b)* e *d)* dello stesso comma;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, nell'ambito della devoluzione delle funzioni del soppresso CIPI, attribuisce al CIPE la funzione di emanare disposizioni per la concessione di agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, con legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 1° marzo 1995;

Vista la disciplina comunitaria in materia d'aiuto di Stato a favore delle piccole e medie imprese del 20 maggio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1993 e, in particolare, le determinazioni in ordine alla individuazione delle aree depresse e ai relativi livelli di incentivazione nel quadro degli interventi pubblici inseribili nella gestione ordinaria delle singole amministrazioni;

Vista la deliberazione del CIPI adottata in data 22 aprile 1993 relativa alle direttive per la concessione delle agevolazioni nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992;

Vista la deliberazione dello stesso comitato, del 28 dicembre 1993, che ha modificato ed integrato la soprarichiamata deliberazione;

Vista la nota n. 37470 del 30 marzo 1995, con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del CIPE ulteriori modifiche ed integrazioni alla deliberazione del 22 aprile 1993;

Preso atto dell'istituzione delle due nuove province di Crotone e di Vibo Valentia, i cui territori rientravano in precedenza in quello della provincia di Catanzaro;

Ravvisata l'opportunità di rimodulare l'intero testo della deliberazione sulle agevolazioni per via delle numerose modifiche apportate e da apportare alla deliberazione del 22 aprile 1993;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. *Aree di applicazione.*

Le aree interessate dalla presente delibera sono quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5*b*, e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92.3.*c* del trattato di Roma.

Per quanto attiene all'uso integrato dei fondi strutturali nelle aree indicate, il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede a coordinare i relativi programmi con le autorità competenti per gli obiettivi 3, 4 e 5*a*.

Le agevolazioni alle imprese sono soggette alle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione dell'Unione europea il 20 maggio 1992.

2. *Iniziative ammissibili.*

2.1 Le agevolazioni di cui alla presente deliberazione possono essere concesse alle attività estrattive e manifatturiere e, nel limite del 5% delle risorse, alle attività di servizi reali di seguito indicati:

servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale;

servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione dell'informazione;

servizi di consulenza tecnico-economica.

Alle agevolazioni sono ammessi i progetti di investimento finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione degli impianti produttivi. A tal fine si considera:

«ampliamento» l'iniziativa che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volta ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti attuali o di altri similari (ampliamento orizzontale), e/o a creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi attuali (ampliamento verticale), sempre che gli impianti preesistenti presentino un valore rilevante rispetto ai nuovi immobilizzi fissi;

«ammodernamento» l'iniziativa che sia volta ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi;

«ristrutturazione» il progetto diretto alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa;

«riconversione» il progetto diretto ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;

«riattivazione» l'iniziativa che ha come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa, fermo restando che è escluso dalle agevolazioni l'acquisto degli insediamenti produttivi;

«delocalizzazione» l'iniziativa volta a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata;

2.2 Per le tipologie di attività assoggettate a limitazioni o divieti o che sono oggetto di specifiche normative comunitarie si applica quanto stabilito dalle normative dell'Unione europea.

3. *Calcolo delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) o lordo (E.S.L.).*

3.1 Le agevolazioni relative ai progetti d'impresa sono calcolate in E.S.N. o E.S.L. nei limiti massimi indicati nel successivo punto 4 riguardante la graduazione dei livelli di sovvenzione;

3.2 L'ammontare delle agevolazioni concedibili è determinato sulla base degli investimenti complessivi previsti dal progetto d'impresa, inclusi i costi di progettazione e studi di fattibilità economica e finanziaria fino ad un valore massimo del 3% dello stesso investimento, con l'esclusione delle scorte;

3.3 Il progetto, a fronte del quale possono essere richieste le agevolazioni, deve essere correlato ad un programma di investimenti organico e funzionale atto a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. Non è pertanto consentita la presentazione di più domande di agevolazione anche in tempi successivi che, sebbene riferite a distinti investimenti, siano riconducibili al medesimo programma;

3.4 L'importo dell'agevolazione concessa è impegnato dall'Amministrazione competente con apposito provvedimento ed è erogato, subordinatamente all'effettiva realizzazione dell'investimento, in tre quote annuali di pari ammontare con valuta e disponibilità alla stessa data

di ogni anno; la prima quota, che è resa disponibile entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie di cui al punto c4), può essere erogata in anticipazione previa presentazione di fidejussione bancaria assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

4. *Graduazione dei livelli di agevolazione.*

Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base dei costi ammissibili ed espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) ovvero in equivalente sovvenzione lordo (ESL) sono le seguenti:

a) per le imprese situate nelle aree dell'obiettivo 1 del regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni:

nelle province di Benevento, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Nuoro, Oristano, 50% ESN, maggiorato di 15 punti percentuali in ESL, per le piccole e medie imprese;

nelle province di Avellino, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Cagliari, Sassari, 40% ESN, maggiorato di 15 punti percentuali in ESL, per le piccole e medie imprese;

nelle province della regione Abruzzo, 30% ESN per le piccole e medie imprese e 25% per le altre imprese;

nelle province della regione Molise 55% ESN per le piccole e medie imprese e 40% per le altre imprese fino al 30 giugno 1995; dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1996, 45% ESN per le piccole e medie imprese e 35% ESN per le altre imprese; dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, 40% ESN per le piccole e medie imprese e 30% ESN per le altre imprese; dal 1° gennaio 1999, 30% ESN per le piccole e medie imprese e 25% per le altre imprese;

b) per le imprese situate nelle aree degli obiettivi 2 e 5*b* del regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni:

nelle aree ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3.*c)* del trattato di Roma, 20% ESN per le piccole imprese, 15% ESN per le medie imprese e 10% ESN per le altre imprese;

nelle altre aree, 15% ESL per le piccole imprese e 7,5% ESL per le medie imprese;

c) per le imprese situate nelle aree non comprese in quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5*b* ed ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3.*c)* del trattato di Roma, 20% ESN per le piccole imprese, 15% ESN per le medie imprese e 10% ESN per le altre imprese.

5. *Meccanismi procedurali e di valutazione delle domande.*

Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie sono stabiliti i seguenti meccanismi:

a) il CIPE, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, ripartisce annualmente su base regionale l'importo disponibile per le agevolazioni quale derivante dagli stanziamenti dello Stato e dalle risorse finanziarie a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea, per obiettivi (1, 2 e 5*b*) e per ciascuna unità territoriale. Il CIPE stabilisce, all'atto della predetta ripartizione, anche la quota di risorse finanziarie attribuibili alle agevolazioni afferenti alle iniziative promuovibili nell'ambito della contrattazione programmata e degli accordi di programma;

b) le somme non utilizzate nel corso di ciascun anno sono, previa riprogrammazione, utilizzate nell'anno successivo;

c) l'amministrazione competente dovrà provvedere, nel più breve tempo possibile, alla determinazione delle modalità, delle procedure e dei termini per la concessione e per l'erogazione delle agevolazioni, prevedendo la stipula di apposite convenzioni con banche o società di servizi controllate da banche per l'istruttoria delle domande di agevolazione i cui oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione dei benefici. Le suddette modalità e procedure dovranno rispettare i seguenti criteri:

c1) l'amministrazione competente fissa annualmente un termine per la presentazione delle domande relative all'esercizio in corso, registrate ed esaminate in rigoroso ordine cronologico ai fini della definizione delle graduatorie di cui alla lettera *c4*);

c2) la domanda dell'impresa dovrà essere corredata da elementi di analisi di fattibilità e redditività economico-finanziaria del progetto e da un piano finanziario completo riguardante la totalità dei fabbisogni finanziari dell'iniziativa, nonché dagli elementi utili all'individuazione degli indicatori di cui alla successiva lettera *c5*).

Per l'eventuale indebitamento sul mercato a medio e lungo termine e per le operazioni di locazione finanziaria alla domanda deve anche essere allegata la delibera degli enti creditizi o delle società di locazione finanziaria;

c3) l'amministrazione competente fissa il termine per la presentazione all'amministrazione medesima delle istruttorie dei soggetti convenzionati; l'istruttoria completa degli elementi di analisi di fattibilità e redditività economico-finanziaria è svolta secondo le tipiche procedure di deliberazione ed erogazione dei prestiti degli enti creditizi per progetti di investimento e con la compilazione di modulari predisposti che prevedono parametri economico-finanziari atti a stabilire l'ammissibilità alla formazione della graduatoria di cui al punto *c4*).

Al fine di evitare duplicazioni dell'attività istruttoria, il soggetto convenzionato con l'amministrazione competente non può affidare ad altri enti ed istituti, sulla base di subconvenzioni, la realizzazione in tutto o in parte dell'istruttoria medesima.

Dette istruttorie verranno acquisite dall'amministrazione competente come vere e rispondenti a ragionevoli valutazioni economiche e di mercato. Il soggetto convenzionato ne assume pertanto la responsabilità nella consapevolezza che, laddove l'Amministrazione compe-

tente dovesse riscontrare nelle istruttorie stesse elementi di non conformità alle norme di legge ed alle relative disposizioni attuative ovvero incoerenze con noti e ragionevoli dati economici e di mercato, potrà incorrere nella rescissione della convenzione sottoscritta con l'amministrazione;

c4) entro due mesi dal termine di cui alla lettera c3), l'amministrazione competente pubblica le graduatorie regionali e/o per aree dei progetti pervenuti, definite sulla base dei criteri di cui alla successiva lettera c5).

I contributi si intendono concessi ai progetti iscritti nella graduatoria, in ordine decrescente dal primo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio finanziario corrente.

Limitamente all'esercizio finanziario successivo all'anno di presentazione della domanda, i progetti non finanziati concorrono automaticamente, a meno che non siano ritirati per una riformulazione, alla ripartizione delle agevolazioni previste nell'esercizio. Le spese già effettuate nell'ambito di progetti che vengano ripresentati sono riconosciute ammissibili a partire dalla data di presentazione della prima domanda di agevolazione;

c5) per ogni progetto vengono individuati i seguenti indicatori:

1) valore del capitale proprio investito nel progetto rispetto all'investimento complessivo;

2) numero di occupati attivati dal progetto rispetto all'investimento complessivo;

3) valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta.

Per occupazione attivata dal progetto si intende l'occupazione aggiuntiva a regime e questa, per convenzione, è nulla in caso di ammodernamento, ristrutturazione e delocalizzazione qualora quest'ultima tipologia non sia classificabile secondo le altre categorie di investimento.

La posizione del progetto nella graduatoria complessiva è determinata sulla base della somma dei tre indicatori normalizzati.

6. La presente delibera sostituisce le deliberazioni del CIPI del 22 aprile e del 28 dicembre 1993 relative alle direttive per la concessione delle agevolazioni nelle aree depresse.

Roma, 27 aprile 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 113

95A3508

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE COSTITUZIONALE

DELIBERAZIONE 4 maggio 1995.

Modificazioni al regolamento generale della Corte.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ha approvato
le seguenti modifiche al regolamento generale della Corte costituzionale:

Art. 1.

L'art. 25 del regolamento generale è sostituito dal seguente:

«Art. 25. — L'ufficio di presidenza è costituito dal Presidente, dal vice presidente e dai quattro giudici, più anziani di carica, ai sensi dell'art. 13. È altresì componente di diritto dell'ufficio di presidenza il giudice segretario incaricato di redigere e custodire i verbali della Corte.

Se uno o più componenti cessano dall'ufficio di giudice costituzionale, per scadenza del termine o per causa diversa, la Corte integra l'ufficio di presidenza applicando il criterio di cui al primo comma.

Le sedute dell'ufficio di presidenza non sono valide se non vi intervengono quattro dei suoi componenti.

Il segretario generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'ufficio di presidenza, e può essere chiamato a redigere il verbale».

Art. 2.

L'art. 27 del regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 27. — Nella stessa seduta nella quale è costituito o integrato l'ufficio di presidenza, la Corte procede alla formazione della commissione per gli studi e per i regolamenti e della commissione per la biblioteca.

Le due commissioni sono composte, nell'ordine, dai tre giudici, che seguono, nell'anzianità di carica, i componenti dell'ufficio di Presidenza, e sono presiedute dal giudice più anziano. Della commissione per la biblioteca possono essere chiamati a far parte, a titolo consultivo, non più di due giudici emeriti.

Se uno o più componenti cessano dall'ufficio di giudice costituzionale, per scadenza del termine o per causa diversa, oppure entrano a far parte dell'ufficio di presidenza, le commissioni sono integrate secondo il criterio di cui al secondo comma.

Funziona da segretario il capo del servizio competente per la rispettiva materia».

Roma, 4 maggio 1995

Il Presidente: BALDASSARRE

95A3569

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto superiore europeo di studi turistici, in Milano

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1995, registrato alla Corte dei conti in data 19 maggio 1995, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 218, è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Istituto superiore europeo di studi turistici, con sede in Milano, ed è stato approvato l'annesso statuto, composto di ventidue articoli.

95A3512

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 15 maggio 1995 sono state conferite le seguenti onorificenze al valor civile:

Medaglie d'oro

Al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è conferita la medaglia d'oro al valor civile, con la seguente motivazione: «In occasione della violenta alluvione abbattutasi su Piemonte ed Emilia-Romagna, che causava vittime ed ingentissimi danni, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dando prova ancora una volta di elevatissima professionalità, di encomiabile spirito di sacrificio e di incondizionato impegno, interveniva con uomini e mezzi in soccorso delle popolazioni colpite e, prodigandosi con immediatezza, efficacia e sensibilità in un'opera generosa ed instancabile, garantiva il graduale ritorno alla normalità. — Novembre 1994».

Alla Bandiera della Polizia di Stato è conferita la medaglia d'oro al valor civile, con la seguente motivazione: «In occasione della violenta alluvione abbattutasi su Piemonte ed Emilia-Romagna, che causava vittime ed ingentissimi danni, il personale della Polizia di Stato, dando prova ancora una volta di elevatissima professionalità, di encomiabile spirito di sacrificio e di incondizionato impegno, interveniva con uomini e mezzi in soccorso delle popolazioni colpite e, prodigandosi con immediatezza, efficacia e sensibilità in un'opera generosa ed instancabile, garantiva il graduale ritorno alla normalità in ottimali condizioni di ordine e di sicurezza pubblica. — Novembre 1994».

Alla Bandiera dell'Arma dei carabinieri è conferita la medaglia d'oro al valor civile, con la seguente motivazione: «In occasione della violenta alluvione abbattutasi su Piemonte ed Emilia-Romagna, che causava vittime ed ingentissimi danni, il personale dell'Arma dei carabinieri, dando prova ancora una volta di elevatissima professionalità, di encomiabile spirito di sacrificio e di incondizionato impegno, interveniva con uomini e mezzi in soccorso delle popolazioni colpite e, prodigandosi con immediatezza, efficacia e sensibilità in un'opera generosa ed instancabile, garantiva il graduale ritorno alla normalità in ottimali condizioni di ordine e di sicurezza pubblica. — Novembre 1994».

Alla Bandiera di Guerra della Guardia di finanza è conferita la medaglia d'oro al valor civile, con la seguente motivazione: «In occasione della violenta alluvione abbattutasi su Piemonte ed Emilia-Romagna, che causava vittime ed ingentissimi danni, il personale dellla Guardia di finanza, dando prova ancora una volta di elevatissima professionalità, di encomiabile spirito di sacrificio e di incondizionato impegno, interveniva con uomini e mezzi in soccorso delle popolazioni colpite e, prodigandosi con immediatezza, efficacia e sensibilità in un'opera generosa ed instancabile, garantiva il graduale ritorno alla normalità in ottimali condizioni di ordine e di sicurezza pubblica. — Novembre 1994».

Medaglie d'argento

Carabiniere Matteo Dell'Anna: «Libero dal servizio, con esemplare coraggio e generoso altruismo si tuffava nelle agitate e profonde acque del mare in soccorso di alcune persone in procinto di annegare riuscendo, dopo estenuanti sforzi e rischiosi tentativi, a trarre in salvo una di esse». — 5 giugno 1994 - Porto Cesareo (Lecce).

Carabiniere Giorgio Orlandini: «Con generoso altruismo, altissimo senso del dovere e sprezzo del pericolo, si immergeva nelle gelide e melmose acque di un canale, riuscendo a trarre in salvo una giovane donna che vi si era gettata a scopo suicida, salvandola da sicura morte». — 13 novembre 1994 - Bondeno (Ferrara).

Medaglie di bronzo

Assistente capo della Polizia di Stato Francesco Farias: «Componente l'equipaggio di una pattuglia, accorreva, insieme ad alcuni colleghi, in soccorso di un uomo in procinto di gettarsi dalla Mole Antonelliana e tentava di dissuaderlo dal gesto inconsulto. Raggiuntolo, poi, oltre la rete di recinzione, riusciva ad afferrarlo e, rimanendo in precario equilibrio, lo tratteneva fino all'arrivo dei vigili del fuoco». - 15 dicembre 1994 - Torino

Appuntato dei Carabinieri Alessandro Ruggeri: «Libero dal servizio, si tuffava in soccorso di un bagnante in procinto di annegare tra i marosi, riuscendo a raggiungerlo ed a trarlo in salvo a riva» — 18 agosto 1994 - San Vincenzo (Livorno).

95A3517

Conferimento di onorificenza al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 maggio 1995 è stata conferita la seguente onorificenza al merito civile:

Medaglia d'oro

Alla memoria del commissario di pubblica sicurezza Giovanni Palatucci è conferita la medaglia d'oro al merito civile, con la seguente motivazione: «Funzionario di polizia, reggente la questura di Fiume, si prodigava in aiuto di migliaia di ebrei e cittadini perseguitati, riuscendo ad impedirne l'arresto e la deportazione. Fedele all'impegno assunto e pur consapevole dei gravissimi rischi personali continuava, malgrado l'occupazione tedesca e le incalzanti incursioni dei partigiani slavi, la propria opera di dirigente, di patriota e di cristiano, fino all'arresto da parte della Gestapo e alla sua deportazione in un campo di sterminio, ove sacrificava la giovane vita». — 10 febbraio 1945 - Dachau.

95A3518

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di decorazioni al valor militare

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 17 marzo 1995 sono state conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

Medaglia d'oro

Al s.ten.f.par. Gianfranco Paglia, nato il 17 luglio 1970 a Sesto San Giovanni (Milano), con la motivazione: «Comandante di plotone paracadutisti, inquadrato nel contingente italiano inviato in Somalia

nell'ambito dell'operazione umanitaria voluta dalle Nazioni unite, partecipava con il 183° rgt. par. "Nembo" al rastrellamento di un quartiere di Mogadiscio. Nel corso dei successivi combattimenti, proditoriamente provocati dai miliziani somali, con perizia ed intelligenza concorreva con le forze alle sue dipendenze allo sganciamento di alcuni carri rimasti intrappolati nell'abitato. Dopo aver sgomberato con il proprio veicolo corazzato alcuni militari feriti, di iniziativa si riportava nella zona del combattimento e, incurante dell'incessante fuoco nemico, coordinava l'azione dei propri uomini, contrastando con l'armamento di bordo l'attacco nemico. Per conferire più efficacia alla sua azione di fuoco si sporgeva con l'intero busto fuori dal mezzo esponendosi al tiro dei cecchini che lo colpivano ripetutamente. Soccorso e trasferito, presso una struttura sanitaria di Mogadiscio, reagiva con sereno e virile comportamento alla notizia che le lesioni riportate gli avevano procurato menomazioni permanenti. Chiarissimo esempio di altruismo, coraggio, altissimo senso del dovere e saldezza d'animo». — Mogadiscio, 2 luglio 1993.

Medaglie d'argento

Al serg.magg.f.par. Giampiero Monti, nato il 24 luglio 1966 ad Anzio (Roma), con la motivazione: «Sottufficiale comandante di squadra paracadutisti, inquadrato nel contingente italiano inviato in Somalia nell'ambito dell'operazione umanitaria voluta dalle Nazioni unite, partecipava con la propria unità al rastrellamento di un quartiere di Mogadiscio. Nel corso dei successivi combattimenti, proditoriamente provocati dai miliziani somali, mentre da bordo del veicolo corazzato di cui era capocarro coordinava la propria squadra, veniva inquadrato dal tiro dei cecchini ma, imperturbabile, proseguiva nell'azione. In seguito all'esplosione di un razzo controcarri che colpiva il mezzo sul quale operava, subiva in più parti del corpo gravi ferite, che gli procuravano anche menomazioni permanenti. Benché copiosamente sanguinante, con incomparabile forza d'animo continuava a rassicurare e a dirigere gli uomini a lui affidati, fintantoché stremato si accasciava al suolo e veniva trasportato presso un ospedale di Mogadiscio. Chiaro esempio di altissimo senso del dovere, elevato coraggio e mirabile spirito di sacrificio». — Mogadiscio, 2 luglio 1993.

Al mar.ord.f.par. Ivano Tosetto, nato il 6 ottobre 1962 a Torino, con la motivazione: «Comandante di distaccamento operativo di incursori paracadutisti, inquadrato nel contingente italiano inviato in Somalia nell'ambito dell'operazione umanitaria voluta dalle Nazioni unite, partecipava con la sua unità al rastrellamento di un quartiere di Mogadiscio. Nel corso dei successivi combattimenti proditoriamente provocati dai miliziani somali, riceveva l'ordine di contribuire allo sganciamento delle unità intrappolate nell'abitato. Durante il movimento superava numerosi sbarramenti stradali eretti dai miliziani somali, costringendoli ad abbandonare le posizioni. Giunto in zona, mentre si prodigava per organizzare il ripiegamento, raggiungeva sotto un intenso fuoco nemico, mettendo a repentaglio la propria vita, un incursore ferito per prestargli le prime cure. Nel contempo, tenendo testa al tiro dell'avversario, riusciva a sgomberarlo verso un ospedale di Mogadiscio. Fulgidissimo esempio di comandante e combattente dalle elette virtù militari, di indomito valore, di generosità e di ardimento». — Mogadiscio, 2 luglio 1993.

Medaglie di bronzo

Al serg.magg.f.par. Stefano Ruaro, nato il 3 gennaio 1966 a Montecchio Maggiore (Vicenza), con la motivazione: «Incursore paracadutista, inquadrato nel contingente italiano inviato in Somalia nell'ambito dell'operazione umanitaria voluta dalle Nazioni unite, partecipava con il proprio distaccamento al rastrellamento di un quartiere di Mogadiscio. Nel corso dei successivi combattimenti, proditoriamente provocati dai miliziani somali, affrontava di iniziativa un gruppo di cecchini somali catturandone uno e contringendone alla fuga altri due. Successivamente durante la fase di sganciamento, alla guida del suo automezzo, veniva fatto segno a violentissimo fuoco di armi automatiche. Colpito da due proiettili alle gambe e da uno alla mano destra, riusciva con grande fermezza d'animo e stoica sopportazione del dolore a mantenere il controllo del mezzo evitando ai commilitoni trasportati di permanere sotto il fuoco nemico. Soccorso dai colleghi, pur consapevole della gravità delle ferite, li incitava a proseguire nell'azione. Fulgido esempio di elevate virtù militari, di altissimo senso dell'onore e di grande professionalità, generosità ed ardimento». — Mogadiscio, 2 luglio 1993.

Al c.le a.par. Pasquale La Rocca, nato il 25 marzo 1973 a Napoli, con la motivazione: «Caporale paracadutista di leva, inquadrato nel contingente italiano inviato in Somalia nell'ambito dell'operazione umanitaria voluta dalle Nazioni unite, si offriva volontario per partecipare al rastrellamento di un quartiere di Mogadiscio. Nel corso dei successivi combattimenti, proditoriamente provocati da miliziani somali, rimaneva isolato unitamente con tre commilitoni. Constatata l'impossibilità di ricongiungersi al proprio reparto, decideva, di iniziativa, di unirsi alle unità italiane impegnate nel settore contermine. A bordo della propria autoblindo, con coraggio e determinazione, ingaggiava un violento scontro a fuoco con i ribelli somali. Ferito ad un occhio, sebbene sanguinante, continuava ad incitare i suoi uomini a continuare la lotta. Chiaro esempio di dedizione al dovere, altissimo senso di responsabilità, elevato coraggio e saldezza morale». — Mogadiscio, 2 luglio 1993.

Al car.par. Paolo Pusineri, nato il 24 gennaio 1966 a Milano, con la motivazione: «Carabiniere paracadutista, inquadrato nel contingente italiano inviato in Somalia nell'ambito dell'operazione umanitaria voluta dalle Nazioni unite, partecipava quale secondo pilota mitragliere VCC al rastrellamento di un quartiere di Mogadiscio. Si offriva volontario per portare soccorso ai militari feriti nel corso dei successivi combattimenti proditoriamente provocati dai miliziani somali. Benché colpito al torace da arma da fuoco continuava a combattere incurante del dolore fino a quando gli venivano a mancare le forze e, nonostante le sue gravi condizioni, manteneva una calma esemplare. Fulgido esempio di altruismo, spirito di sacrificio, sprezzo del pericolo ed elette virtù militari». — Mogadiscio, 2 luglio 1993.

Al cap.f.par. Giuseppe Faraglia, nato il 19 ottobre 1964 a Civitavecchia (Roma), con la motivazione: «Comandante di compagnia incursori paracadutisti, inquadrato nel contingente italiano inviato in Somalia nell'ambito dell'operazione umanitaria voluta dalle Nazioni unite, partecipava con la propria unità al rastrellamento di un quartiere di Mogadiscio. Nel corso dei successivi combattimenti, proditoriamente provocati da miliziani somali, ricevuto l'ordine di agevolare lo sgombero di alcune unità rimaste intrappolate nell'abitato, organizzava, sotto un nutrito fuoco di fucileria nemico, un'ardita operazione di sganciamento. Fatta defluire con successo una prima colonna, riordinava la compagnia e ritornava nella zona dei combattimenti, dove si prodigava per mantenere l'iniziativa sull'avversario, con il fuoco e con il movimento, onde favorire il ripiegamento delle restanti forze nazionali. Riusciva nel suo intento evidenziando coraggio, grande sagacia e spiccato senso tattico e concludeva l'azione senza subire perdite. Fulgido esempio di elevate virtù militari, di altissimo senso dell'onore e di grande professionalità». — Mogadiscio, 2 luglio 1993.

Al cap.f.par. Paolo Francesco Riccò, nato il 4 ottobre 1963 a Torino, con la motivazione: «Comandante di compagnia paracadutisti, inquadrato nel contingente italiano inviato in Somalia nell'ambito dell'operazione umanitaria voluta dalle Nazioni unite, partecipava con la propria unità al rastrellamento di un quartiere di Mogadiscio. Nel corso dei successivi combattimenti, proditoriamente provocati dai miliziani somali, ricevuto l'ordine di contribuire allo sganciamento di alcune unità rimaste intrappolate nell'abitato, si distingueva per coraggio, determinazione e professionalità, spingendosi dove più intensa era l'azione nemica e neutralizzando numerose sorgenti di fuoco avversarie. Allorché un razzo controcarri colpiva un VCC della sua compagnia, benché ferito, con ammirevole forza d'animo ed elevatissima perizia professionale, provvedeva alla difesa del mezzo stesso e si prodigava per lo sgombero dei feriti, perfettamente consapevole dei gravi rischi ai quali si sottoponeva. Chiarissimo esempio di coraggio, di nobile ed ammirevole altruismo e di altissimo senso del dovere». — Mogadiscio, 2 luglio 1993.

Al c.le par. Massimiliano Zaniolo, nato il 12 ottobre 1973 a Milano, con la motivazione: «Caporale paracadutista di leva, inquadrato nel contingente italiano inviato in Somalia nell'ambito dell'operazione umanitaria voluta dalle Nazioni unite, partecipava con il 183° rgt. par. "Nembo" al rastrellamento di un quartiere di Mogadiscio. Nel corso dei successivi combattimenti, proditoriamente provocati dai miliziani somali, mentre a bordo di un veicolo corazzato effettuava fuoco mirato a sostegno dell'azione condotta dalla propria squadra, veniva inquadrato dal tiro dei cecchini ma, imperturbabile, proseguiva nell'azione. Coinvolto nell'esplosione di un razzo controcarri che

colpiva il mezzo sul quale operava, subiva in più parti del corpo ferite che gli procuravano anche menomazioni permanenti. Manteneva fino al sopraggiungere dei soccorsi il proprio posto al fianco dei commilitoni incitandoli alla lotta. Chiaro esempio di elevatissimo senso del dovere e della disciplina, di coraggio e di saldezza d'animo». — Mogadiscio, 2 luglio 1993.

Al car. par. Donatello Sapone, nato il 1° giugno 1972 a Locri (Reggio Calabria), con la motivazione: «Carabiniere paracadutista, inquadrato nel contingente italiano inviato in Somalia nell'ambito dell'operazione umanitaria voluta dalle Nazioni unite, si offriva volontario per partecipare quale secondo pilota mitragliere VCC alla missione di recupero di militari rimasti feriti nel rastrellamento di un quartiere di Mogadiscio. Raggiunto il luogo del combattimento, per consentire il soccorso di un commilitone ferito gravemente, non esitava ad esporsi al tiro incrociato dei guerriglieri somali, rimanendo ferito. Nonostante la copiosa perdita di sangue, continuava con calma a svolgere intensa azione di fuoco per garantire copertura al proprio mezzo di combattimento. Nel momento in cui egli stesso veniva evacuato, si preoccupava che venisse data priorità nel trattamento ai feriti più gravi. Chiarissimo esempio di altruismo, spirito di sacrificio, altissimo senso del dovere ed elette virtù militari». — Mogadiscio, 2 luglio 1993.

Al sold. Francesco Filogamo, nato il 22 aprile 1971 a Villaricca (Napoli), con la motivazione: «Aiutante di sanità di leva, impegnato nel contingente italiano inviato in Somalia nell'ambito dell'operazione umanitaria voluta dalle Nazioni unite, si offriva volontario per trasportare all'ospedale di Mogadiscio due somali gravemente feriti. Durante il trasferimento, l'ambulanza e la sua scorta rimanevano coinvolte in combattimenti proditoriamente provocati da miliziani somali a seguito di rastrellamento di un quartiere di Mogadiscio. Prontamente appiedato, rispondeva all'attacco nemico in maniera decisa ed efficace e benché ferito da diversi colpi d'arma da fuoco, incurante del dolore, continuava a svolgere la sua azione spronando anche gli altri componenti della scorta alla lotta. Chiaro esempio di coraggio, spirito di sacrificio ed elette virtù militari». — Mogadiscio, 2 luglio 1993.

95A3514

Conferimento di ricompensa al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 23 maggio 1995 è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'Esercito:

Croce d'argento

Al gen.b. Silvio Mazzaroli, nato il 14 gennaio 1942 a Trieste, con la motivazione: «Comandante della regione "Centro" in Mozambico e comandante del contingente italiano "Albatros" nella missione di mantenimento della pace in Mozambico, si prodigava con indefettibile slancio, esemplare dedizione al dovere e grande spirito di iniziativa per raggiungere i difficili obiettivi prefissati dalla Comunità internazionale. Con straordinaria fermezza, autorevolezza, determinazione e coraggio di non comune riscontro, ha posto in essere una brillante ed incisiva azione di pinificazione, organizzazione e controllo delle numerose e complesse attività operative e diplomatiche, proponendosi quale autentico punto di riferimento tra le parti in causa. In particolare ha condotto, nella seconda fase della missione, con diuturno impegno e altissimo senso del dovere, con oculato impiego dei mezzi, del personale medico e paramedico, le operazioni di sostegno sanitario a favore di tutto il personale ONU e mozambicano. Ha coniugato una lodevole e precisa attività diplomatica ad una azione operativa sempre protratta con ammirevole valore e profondo spirito di scarificio, conseguendo gli alti scopi umanitari per i quali è stato chiamato ad operare in qualità di comandante. Chiarissimo esempio di autorevole capacità di comando, di interiorizzato attaccamento all'istituzione ed incondizionata dedizione ai servizio, ha contribuito con l'esemplare affermazione delle forze da lui comandate ad elevare il prestigio e l'onore dell'Esercito italiano in ambito internazionale». — Regione "Centro" Mozambico, 1° novembre 1993-17 settembre 1994.

95A3516

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 2 febbraio 1995, n. 25/D, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

De Poletti Ugo, nato il 6 giugno 1914 a Pistoia. «Comandante di formazione partigiana animato da un grande coraggio ed amore per la libertà, fu sempre presente dal settembre 1943 fino al giorno della Liberazione, dove maggiore era la lotta e più incombente il pericolo. In modo particolare si distinse nei combattimenti del 13 giugno, del 10 luglio e del 4 settembre, quando alla testa dei suoi uomini, attaccò mise in fuga forze nemiche superiori di numero ed armamento arrecando loro numerose perdite. Elevato esempio di virtù civili e militari». — Valdinievole, settembre 1943-ottobre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 27 gennaio 1995, n. 14/G, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Gualdi Alfredo, nato il 23 febbraio 1918 a Novi di Modena. «Comandante partigiano del distaccamento autonomo SAP "Brigata W. Talocchi", nel corso di una operazione contro un presidio nazifascista a Novi di Modena, portava in salvo un compagno ferito e, per permettere la ritirata agli altri compagni di lotta, sacrificava la giovane vita agli ideali della Resistenza e della Patria cadendo sotto il fuoco nemico». — Novi di Modena - località Collerano, 27 settembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 2 febbraio 1995, n. 24/F, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Fallini Bernardo, nato il 24 novembre 1911 a Chiavenna. «Facente parte delle squadre d'azione partigiane, operanti in Valchiavenna, unitamente ad altro partigiano decideva di attaccare alle spalle i reparti fascisti che stavano procedendo ad un rastrellamento contro reparti della 90ª Brigata "Zampiero" appostati in Val di Lei e sulle pendici del pizzo Stella. Con azione temeraria apre il fuoco a distanza ravvicinata dal nemico, ma questi in superiorità numerica reagiva energicamente colpendolo a morte. Esempio meraviglioso di eroismo spinto sino al sacrificio della vita». — Valchiavenna, 9 settembre 1943-20 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 2 febbraio 1995, n. 17/R, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Rizzi Giuseppe, nato il 13 settembre 1913 a Chiavenna. «Partigiano combattente fra i più valorosi di una brigata operante in condizioni estremamente critiche, affrontava volontariamente, con un altro compagno, un reparto fascista che stava per aggirare la posizione della sua unità. Nello scontro che ne seguiva, combatteva fino all'ultima cartuccia, cadendo da eroe, come aveva dimostrato di essere anche in precedenti occasioni». — Valchiavenna, 20 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 2 febbraio 1995, n. 46/C, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Copelli Eugenio, nato il 20 ottobre del 1908 a Parma. «Antifascista fin dalla sua giovinezza, scontò prigione, confino e vigilanza speciale per il suo amore per la libertà. Benché avanti negli anni aderì subito, dopo

l'8 settembre 1943, al movimento clandestino di Resistenza, aiutando i militari sbandati e organizzando squadre di giovani per armare i primi gruppi partigiani. Al comando di un nucleo di SAP condusse varie azioni per la neutralizzazione di elementi particolarmente pericolosi per il movimento. Vittima di una delazione, veniva arrestato e, nell'audace tentativo di fuga, veniva barbaramente trucidato. Dopo la morte il suo ricordo continuò a vivere sul nome dell'unità cui era appartenuto». — Parma, 9 marzo 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 2 febbraio 1995, n. 26/D, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Dapit Mario, nato il 19 marzo 1923 a Artegna (Udine). «Durante un attacco contro un presidio tedesco, sebbene grondante sangue da più ferite, non desisteva dalla lotta fino al completo sbaragliamento delle truppe avversarie. Comandante e compagno di alte virtù militari, primo fra tutti dove il rischio era maggiore, fulgido esempio di combattente coraggioso ed infaticabile». — Tarcento 1944.

95A3515

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «S.C.A.P.I. - Società cooperativa autoparcheggiatori profughi italiani», in Napoli.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1995 il dott. Maurizio Riccardi è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «S.C.A.P.I. - Società cooperativa autoparcheggiatori profughi italiani», con sede in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 20 marzo 1981 in sostituzione dell'avv. Pasquale Del Vecchio, dimissionario.

95A3519

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Estinzione della corporazione dei piloti del porto di Lipari

Con decreto ministeriale 30 maggio 1995 è stata estinta la corporazione dei piloti del porto di Lipari.

95A3520

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

1ª Pubblicazione (Elenco n. 6)

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 Mod. 241 D.P. — Data: 20 gennaio 1993. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Torino. — Intestazione: Travo Francesco nato a Tigliole il 4 giugno 1937. — Titoli del debito pubblico: al portatore 5. — Capitale: L. 500.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

95A3513

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 giugno 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1645,54
ECU	2174,58
Marco tedesco	1177,66
Franco francese	335,65
Lira sterlina	2632,86
Fiorino olandese	1052,20
Franco belga	57,331
Peseta spagnola	13,559
Corona danese	301,60
Lira irlandese	2689,96
Dracma greca	7,280
Escudo portoghese	11,186
Dollaro canadese	1189,40
Yen giapponese	19,478
Franco svizzero	1421,76
Scellino austriaco	167,47
Corona norvegese	264,30
Corona svedese	226,71
Marco finlandese	383,31
Dollaro australiano	1196,64

95A3600

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Sambuca di Sicilia» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Sambuca di Sicilia», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno essere inviate agli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini Sambuca di Sicilia e proposta del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» con le specificazioni aggiuntive «Bianco», «Rosso», e «Rosato» è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente consistenza varietale.

2. La denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» per la tipologia «Bianco» è consentita per i vini ottenuti dalle uve:

Ansonica (o Inzolia) dal 50 al 75%;

Catarratto bianco lucido e Chardonnay congiuntamente o disgiuntamente per il restante 25% e 50%.

3. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Agrigento fino ad un massimo del 15%, con l'esclusione del Trebbiano Toscano.

4. La denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia», con la specificazione del vitigno Chardonnay, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Agrigento, fino ad un massimo del 15%, con l'esclusione del Trebbiano Toscano.

5. La denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» per le tipologie rosso e rosato è riservata ai vini rossi e rosati provenienti dalle uve dei seguenti vitigni:

Nero d'Avola (o Calabrese) dal 50% al 75%;

Nerello Mascalese, Sangiovese e Cabernet-Sauvignon congiuntamente o disgiuntamente per il restante 25% e 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni non aromatici autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Agrigento, fino ad un massimo del 15%.

6. La denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia», con la specificazione del vitigno Cabernet-Sauvignon è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere alla produzione del detto vino tutti i vitigni non aromatici raccomandati ed autorizzati per la provincia di Agrigento con esclusione del Trebbiano Toscano.

7. La denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» può essere integrata dalla specificazione «riserva».

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» bianco, rosso e rosato devono provenire da vigneti coltivati all'interno dei confini territoriali del comune di Sambuca di Sicilia.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da escludere ai fini dell'iscrizione all'Albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 i terreni che si trovano al di sotto dei 200 metri sul livello del mare, e quelli compatti per eccesso di argilla.

3. I sesti di impianto, le forme di allevamento «alberello» e «controspalliera» con l'esclusione del tendone o pergola, ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

4. Per quanto concerne la tipologia «Bianco» la densità di piante non deve essere inferiore a 2500 ceppi/Ha per i vigneti esistenti, mentre per i nuovi impianti la densità minima non dovrà essere inferiore a 3200 ceppi/Ha.

5. Per le tipologie «Rosso» e «Rosato» la densità di piante non deve essere inferiore a 2700 ceppi/Ha per i vigneti già esistenti, mentre per i nuovi impianti la densità minima non dovrà essere inferiore a 3400 ceppi/Ha.

6. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso e comunque non oltre la fase dell'invaiatura.

7. La resa massima di uve ammesse per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» non deve essere superiore a t 12 per ettaro.

8. Per le uve provenienti dai vitigni Chardonnay e Cabernet-Sauvignon destinate alla produzione dei vini portanti la menzione aggiuntiva del nome del vitigno la resa massima di uva non deve essere superiore a t 10 per ettaro.

9. A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite massimo e tale esubero non potrà essere commercializzato come vino a DOC.

10. Qualora la resa massima superi anche questo limite tutta la produzione non ha diritto alla DOC.

11. In annate eccezionalmente favorevoli, la regione Sicilia con proprio decreto di anno in anno, può aumentare la resa massima sino al 20%. In ogni caso la resa dovrà essere riportata entro i limiti previsti dal presente disciplinare tramite un'accurata cernita delle uve.

12. In annate eccezionalmente sfavorevoli, la regione Sicilia con proprio decreto, di anno in anno, può ridurre la resa massima fino al limite reale dell'annata.

13. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per i vini rossi e rosati, ed al 65% per i vini bianchi.

14. Qualora la resa superi detti limiti, l'eccedenza, fino al 5%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata, se la resa supera detti limiti di oltre il 5%, tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio dei comuni limitrofi alla zona di produzione delimitata, ma comunque non al di fuori dei comuni di: Contessa Entellina, Giuliana e Bisacquino in provincia di Palermo; Caltabellotta, S. Margherita di Belice, Menfi e Sciacca in provincia di Agrigento.

3. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcoolometrico volumico minimo naturale di 10,50% per i vini bianchi e di 11,50% per i vini rossi e rosati.

4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

5. Il vino a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia», nelle tipologie bianco, rosso e rosato può essere affinato in recipienti di legno.

6. L'eventuale arricchimento deve essere effettuato con mosto concentrato prodotto da uve della zona di produzione descritta dal precedente art. 3, oppure con mosto concentrato rettificato.

7. Il vino a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» tipologia «Rosso», prima di essere immesso al consumo, dovrà essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di sei mesi a partire dal 1° novembre seguente la vendemmia di produzione.

8. Per i vini a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» contraddistinti dalla menzione aggiuntiva «riserva», l'invecchiamento deve essere di almeno ventiquattro mesi, dei quali almeno sei in recipienti di legno, a decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

1) *«Sambuca di Sicilia» bianco:*

colore: bianco paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli;
odore: delicato, fine, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, delicato, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

2) *«Sambuca di Sicilia» con menzione del vitigno Chardonnay:*

colore: bianco paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli;
odore: caratteristico varietale;
sapore: pieno, secco, armonico, con buona struttura e persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 4,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

3) *«Sambuca di Sicilia» rosso:*

colore: rosso rubino, talvolta con riflessi color granato;
odore: vinoso, caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, corposo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

4) *«Sambuca di Sicilia» rosato:*

colore: rosato pallido con eventuali riflessi aranciati;
odore: fine, caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, fragrante, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

5) *«Sambuca di Sicilia» rosso riserva:*

colore: rosso rubino, con ampia presenza di colore granato;
odore: etereo, caratteristico, intenso e raffinato;
sapore: asciutto, corposo, vellutato con piacevole retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

6) *«Sambuca di Sicilia» con menzione del vitigno Cabernet-*Cabernet-Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometro volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

È facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopraindicati per ciascun vino relativi all'acidità totale ed all'estratto secco.

Art. 7.

Nella designazione in etichetta dei vini di cui al presente disciplinare di produzione si devono osservare le seguenti prescrizioni:

è vietato usare unitamente alla denominazione, qualsiasi indicazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra» «fine» «scelto» «selezionato» e simili;

le specificazioni di colore «bianco», «rosso» e «rosato» e di vitigno in aggiunta alla denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» devono figurare immediatamente al di sotto dell'indicazione «denominazione di origine controllata» ed in caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa;

i vini di cui all'art. 2 devono riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve;

è tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore;

è consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, zone, e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 8.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» devono essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti di vetro con tappi di sughero. Per confezioni fino a 375 ml è ammesso il tappo a vite.

2. La capacità massima dei recipienti destinati a contenere i vini a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» all'atto dell'immissione al consumo deve essere di litri 5.

95A3525

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Rete Nord Est - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pulfero, e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 2031 dell'8 maggio 1995, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Rete Nord Est - Società coperativa a responsabilità limitata», con sede in Pulfero, ed ha nominato commissario governativo fino al 31 novembre 1995 la dott.ssa Sabrina Cristina di Brazzà con studio in Udine, vicolo Repetella, 16.

95A3526

PROVINCIA DI ANCONA

Approvazione del piano particolareggiato per le attività ricettive turistiche del comune di Senigallia

Il consiglio provinciale di Ancona, con deliberazione n. 131 del 26 aprile 1995, ha approvato, ai sensi degli articoli 37 e 68 della legge regione n. 34/1992, degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 33/1991, dell'art. 7 della legge n. 1497/1939, il piano particolareggiato presentato dal comune di Senigallia, in data 28 novembre 1994, denominato «Piano particolareggiato per le attività ricettive turistiche - deroghe alle norme edilizie del vigente piano regolatore generale», con condizioni e prescrizioni.

95A3527

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia (settore disciplinare L25A titolo «Storia dell'arte medievale»), per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

storia dell'arte medievale.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il trasferimento avverrà subordinatamente alla disponibilità di fondi.

95A3530

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti tre posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori scientifico-disciplinari e per le discipline sottospecificati, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

un posto - settore scientifico-disciplinare S04A (matematica per le applicazioni economiche) per la disciplina «matematica per le applicazioni economiche e finanziarie»;

un posto - settore scientifico-disciplinare L18C (lingua inglese) per la disciplina «lingua inglese»;

un posto - settore scientifico-disciplinare P01J (economia regionale) per la disciplina «economia dei trasporti».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il trasferimento avverrà subordinatamente alla disponibilità di fondi.

95A3531

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Macerata è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

L02B - storia romana.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3532

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore A02A analisi matematica;

disciplina «istituzioni di matematiche».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

95A3534

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di giurisprudenza, sede di Torino, giurisprudenza sede di Alessandria, economia sede di Novara, lettere e filosofia sede di Torino, magistero sede di Torino, seconda medicina e chirurgia sede di Novara, scienze matematiche, fisiche e naturali sede di Torino, seconda scienze matematiche, fisiche a naturali sede di Alessandria, agraria sede di Torino, dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza - sede di Torino:

diritto comune;

filosofia del diritto.

Facoltà di giurisprudenza - sede di Alessandria:

teoria generale del processo.

Facoltà di economia - sede di Novara:

programmazione e controllo;
geografia economica.

Facoltà di lettere e filosofia - sede di Torino:

archeologia e storia dell'arte romana;
lingua e letteratura inglese;
lingua e letterature ispano americane;
sociologia economica;
lingua e letteratura francese;
letteratura greca;
storia economica.

Facoltà di magistero - sede di Torino:

lingua inglese.

Seconda facoltà di medicina e chirurgia - sede di Novara:

chimica biologica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - sede di Torino:

fisiologia vegetale;
oceanografia fisica;
programmazione;
chimica generale ed inorganica;
chimica generale ed inorganica;
fisica cosmica.

Seconda facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - sede di Alessandria:

biologia cellulare;
architettura degli elaboratori.

Facoltà di agraria - sede di Torino:

tecnologia del legno.

Gli aspiranti ai trasferimenti dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1995.

95A3533

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione n. 88/27, adottata in data 23 febbraio 1995, ha nominato il dirigente affari anagrafici, dott.ssa Doriana Vannucci, conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge, n. 580.

95A3528

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 5 maggio 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto del Ministero della sanità n. 47 dell'11 aprile 1995 relativo alla specialità medicinale per uso veterinario denominata «Bio HE», titolare A.I.C. Bioteke S.r.l. di Milano, codice fiscale n. 10980460157, alla pag. 2, prima colonna, dove è scritto: «Validità: *24* mesi», leggasi: «Validità: *12* mesi».

95A3535

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189